

AREA LAVORO- RELAZIONI SINDACALI

18 Maggio 2020

Alle aziende associate

DECRETO RILANCIO - MISURE URGENTI PER LA SALUTE, L'ECONOMIA, IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI

In attesa della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del c.d. Decreto Rilancio, approvato in data 13 Maggio 2020, dal Consiglio dei Ministri, provvediamo con la presente a fornire una prima informativa sulle principali aree tematiche di interesse trattate dal Decreto in esame.

Si ricorda, infatti che il provvedimento in esame, con il quale sono stati stanziati 55 miliardi, si compone di oltre 250 articoli e fissa importanti e urgenti misure in materia di:

- Salute;
- Lavoro;
- Politiche economiche e sociali;

ASPETTI GIUSLAVORISTICI/PREVIDENZIALI

Ammortizzatori sociali:

- Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- terminate le 9 settimane di ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari, è stata prevista la possibilità di richiedere CIGO per Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
- viene prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari per Covid-19 i lavoratori assunti a far data 17 marzo fino al 25 marzo 2020;
- dopo l'entrata in vigore del Decreto in esame, per i periodi successivi alle 9 settimane, la cassa integrazione in deroga non verrà più riconosciuta dalle Regioni ma dall'Inps. In caso di richiesta di pagamento diretto

da parte del datore di lavoro, l'Inps, nell'autorizzare la richiesta, dispone anche l'anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell'indennità dovuta;

- ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare;
- l'innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
- viene modificato il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19 e assegno ordinario Covid-19: la domanda di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Con riferimento alle domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa relative ai periodi ricompresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020;
- nei casi in cui le domande in esame vengano presentate fuori dai suddetti termini, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;
- si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
- si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge "cura Italia" entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA

Tra le principali misure per la conciliazione lavoro/famiglia segnaliamo l'introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

- ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro;
- è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma;
- è riconosciuta, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro già concessa nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- per il mese di maggio è stato introdotto il "reddito di emergenza", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
- per i mesi di aprile e maggio 2020, è stata introdotta un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Integreremo la presente nota con un'ulteriore informativa sulle misure contenute nel Decreto Rilancio in materia di:

- a) **Sostegno alle imprese e all'economia;**
- b) **Misure di incentivo e semplificazione fiscale;**
- c) **Misure per la tutela del credito e del risparmio.**

Sarà nostra cura, altresì, non appena saremo in possesso del testo ufficiale del Decreto Rilancio, fornirvi copia dello stesso e completare le nostre informative in materia.

Per ogni ulteriore chiarimento la nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

Confapi Emilia

